

Gennaio 2024

# Le principali novità fiscali 2024 in ambito agricolo



## Riferimenti normativi

- Legge di Bilancio 2024 – Legge n. 213/2023
- Decreto Milleproroghe – DL 215/2023
- DM 29.11.2023 -G.U. 11.12.2023 n. 288
- Delega fiscale
- DL 212/2023 Misure agevolazioni fiscali
- Dlgs 216/2023 – GU 30.12.2023 N. 303

## **Terreni agricoli tassati ai fini IRPEF dal 2024**

---

La Legge di Bilancio 2024 non ha prorogato la norma che dal 2017 ha consentito ai CD e IAP iscritti nella previdenza agricola di non pagare l'IRPEF sui redditi dominicali e agrari. Questo comporta che a decorrere dall'anno d'imposta 2024 (Dichiarazione Redditi PF2025), i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali saranno tenuti a pagare l'IRPEF sui terreni posseduti.

I CD e IAP devono dichiarare i redditi dominicali e agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli ad una doppia rivalutazione. Il reddito dominicale va rivalutato dell'80% e poi di un ulteriore 30% e deve essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; il reddito agrario va rivalutato del 70% e poi di un ulteriore 30% e deve essere dichiarato dal soggetto che sul terreno svolge l'attività agricola.

La rivalutazione dell'80 e del 70% non si applica per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che rispettano un duplice requisito: non hanno ancora compiuto quaranta anni e sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. La rivalutazione del 30% non va applicata dai soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto e di IAP

## **Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni**

---

La norma riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 16 per cento, da applicare sul maggior valore. Nello specifico la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione è al 1° gennaio 2024 ed è fissata al 30 giugno 2024 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

## **Tassazione dei diritti di superficie**

---

Nella manovra di bilancio 2024 c'è una modifica rilevante all'attuale disciplina del diritto di superficie, a far data dal 1° gennaio 2024 tutti i diritti di superficie saranno tassati come "redditi diversi" e non come plusvalenze.

Coloro i quali hanno stipulato un preliminare per la costituzione di un diritto reale su un terreno agricolo posseduto da più di cinque anni e che stipuleranno l'atto definitivo nell'anno 2024 dovranno assoggettare a tassazione l'intero importo percepito mentre con le regole vigenti al momento di stipula del preliminare non avrebbero generato materia imponibile.

Nella stessa ipotesi, ma con un terreno posseduto da meno di cinque anni, cambia comunque l'impatto fiscale. Infatti, questa fattispecie, tenuto conto delle leggi oggi vigenti, avrebbe generato una plusvalenza determinata come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Ad esempio, coloro i quali avevano beneficiato della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni, avrebbero potuto considerare il costo rivalutato per la determinazione della plusvalenza. Con le regole 2024, invece, il reddito da assoggettare a tassazione è l'intero corrispettivo percepito ridotto delle sole spese inerenti la produzione del reddito, vanificando di fatto l'effetto della rideterminazione.

### **Polizza Rischi catastrofali**

---

La legge di bilancio, con l'articolo 1, ai commi 101-111, modificato durante l'esame in Senato istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il comma 111 prevede che le disposizioni in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

### **Fondo per le emergenze in agricoltura**

---

Stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per sostenere gli investimenti che sorgono in seguito a eventi non prevedibili per le imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca.

### **Prestiti cambiari Pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo**

---

L'ISMEA sarà autorizzata ad erogare prestiti cambiari in favore delle Pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50% dei ricavi registrati nel 2022 e comunque nel limite di 30 mila euro. Rimborso in 5 anni dopo 24 mesi dalla data di erogazione. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (Ue) n. 1408/2013.

## **Compensazioni F24**

---

Dal prossimo 1° luglio 2024 verrà introdotto un divieto assoluto di compensazione in F24 per i contribuenti gravati da ruoli esattoriali o accertamenti esecutivi di importo superiore a 100 mila euro. È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. Il divieto opera anche per l'eventuale importo di credito eccedente il debito. Se ad esempio un contribuente ha un debito a ruolo di 150.000 euro e un credito di 200.000 euro, non può utilizzare nemmeno i 50.000 eccedenti.

Il divieto di compensazione riguarda ogni tipologia di credito, quindi non soltanto quelli erariali. Per quanto riguarda i debiti, invece, essi devono essere erariali. Dal 1° luglio 2024 niente più home banking per versamenti di F24 con crediti Inps e Inail in compensazione che potranno essere effettuati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e non più anche attraverso le banche convenzionate. L'attuazione, anche progressiva, delle nuove regole è subordinata a provvedimenti attuativi d'intesa tra Entrate, Inps e Inail.

## **Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet**

---

La norma proroga ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione, dal 22 per cento al 10 per cento, dell'aliquota IVA per la cessione dei pellet prevista dal comma 73 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022

## **Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea**

---

Le norme riducono da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, oltre il quale non è dovuto il pagamento dell'IVA (cd. "tax free"). La disposizione ha la finalità dichiarata di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana.

Con emendamento introdotto dal Senato, è stato disposto che tali norme si applicano alle cessioni realizzate a decorrere dal 1° febbraio 2024.

## IRPEF 2024: le nuove aliquote

Solo per il 2024 si estende il raggio di azione dell'**aliquota del 23 per cento** sui redditi fino a **28.000 euro**: attualmente nella fascia **tra i 15.001 e i 28.000** l'imposizione cresce di due punti percentuali e i *gradini* dell'IRPEF sono quattro, così come previsto dall'ultimo restyling dell'imposta in vigore dal 2022.

Il prossimo anno il **primo scaglione sarà più alto** e le **aliquote**, relative alle diverse fasce di reddito, saranno solo **tre**:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano i 50.000 euro.

Situazione attuale	Situazione per il 2024
a) fino a 15.000 euro, 23%	a) fino a 28.000 euro, 23%
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%	
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%	b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
d) oltre 50.000 euro, 43%	c) oltre 50.000 euro, 43%

L'impatto massimo della riduzione a tre delle aliquote per effetto del sistema progressivo dell'Irpef si avvertirà nella fascia di reddito tra 30mila e 50mila euro con un risparmio fiscale su base annua di 260 euro (circa 21,7 euro al mese se calcolato su dodici mensilità). Per i redditi oltre i 50 mila euro, invece, il beneficio derivante dalla revisione delle aliquote viene neutralizzato prevedendo una franchigia di 260 euro sulle detrazioni al 19%, escluse quelle relative alle spese sanitarie.

## No tax area 2024 – Detrazione lavoratori dipendenti

---

Nell'anno 2024, la detrazione massima per i lavoratori dipendenti è aumentata da 1.880 a 1.955 euro. Questo comporta un allineamento della "no tax area" da 8.174 a 8.500 euro come per i titolari di reddito di pensione. Saranno di conseguenza totalmente esentati dal versamento delle imposte i lavoratori dipendenti titolari di redditi fino a 8.500 euro, rispetto agli 8.145 euro previsti fino al 2023. Resta invece immutata la soglia per i lavoratori autonomi, ancorata anche nel 2024 all'importo di 5.500 euro.

## IVA – Nuovo limite versamento mensile o trimestrale

---

Dal 2024, se l'importo dovuto dalle liquidazioni Iva mensili o trimestrali, non supererà il limite di 100 euro, in precedenza era di 25,82 euro), il versamento sarà effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. In precedenza, non era previsto questo termine ultimo del 16 dicembre, che, nella sostanza, aumenterà il numero delle scadenze per i soggetti passivi Iva.

## Aumentano le tasse su case e conti detenuti all'estero

---

L'aumento delle tasse in manovra di bilancio va oltre i confini nazionali e colpisce le case e i conti detenuti all'estero.

Sugli immobili posseduti all'estero, intestati a cittadini italiani, **l'aliquota dell'IVIE** passa dal 7,6 per mille al 10,6 per mille. L'aumento riguarderà le persone fisiche residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero, a prescindere dalla destinazione d'uso.

Aumento anche per i conti correnti e attività finanziarie detenuti all'estero, **l'aliquota dell'IVAFE** passa dal 2 per mille al 4 per mille ma solo per le attività finanziarie e conti detenuti da cittadini italiani nei paradisi fiscali.

## Cooperazione applicativa e informatica per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo

---

Riconosciuta all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione.

Tale procedura è volta a favorire la cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo.

Tali procedure devono essere volte a:

- assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione;
- semplificare e velocizzare la medesima attività;
- impedire il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.

Le misure che verranno adottate con decreto del MEF per l'accesso alle informazioni dovranno garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo particolare al trattamento dei dati personali.

### **Dichiarazioni fiscali, dal 2024 cambiano i termini di invio**

---

Anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap. Per i soggetti Ires il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Scadenze confermate per i seguenti dichiarativi:

- modello IVA il termine resta al 30 aprile
- modello 770 il termine resta al 31 ottobre

### **Rateizzo imposte reddituali**

---

I versamenti rateali del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi possono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Si uniformano inoltre le scadenze per i titolari e non titolari di partita Iva, le rate delle imposte sui redditi andranno versate entro il 16 del mese

### **Interessi ravvedimento operoso**

---

Dal 1° gennaio 2024 la misura degli interessi legali del 5 per cento in ragione d'anno, applicabile fino al 31 dicembre 2023, si riduce alla metà. Sarà infatti del 2,5% la misura degli interessi applicabile dal 2024 .

In quattro anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicata nel 2021, al tasso dell'1,25% applicato fino al 31 dicembre 2022, alla misura del 5 per cento applicata dal 1° gennaio 2023, per arrivare alla nuova misura del 2,5% applicabile dal 1° gennaio 2024.

Il nuovo tasso sarà applicabile anche nei casi in cui è il contribuente che dovrà ricevere pagamenti con gli interessi legali.

La modifica del saggio legale è disposta dal decreto 29 novembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2023.

### **Stop alle lettere dell'Agenzia delle Entrate in alcuni periodi dell'anno**

---

Nel mese di agosto e di dicembre saranno sospesi gli invii delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.

### **Cassetto fiscale**

---

Il legislatore ha previsto il potenziamento dei servizi digitali delle Entrate e rafforzamento dei contenuti del cassetto fiscale, in cui saranno inseriti gli atti e le comunicazioni gestiti riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’agenzia delle Entrate.

### **Autorizzazione preventiva addebito in conto**

---

Contribuenti e intermediari potranno inviare in un’unica soluzione tutti i modelli F24 relativi al pagamento di imposte ricorrenti e con scadenza prestabilita, autorizzando preventivamente l’addebito in conto. Saranno le Entrate a trasmettere le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione alle scadenze, con addebito diretto sul conto indicato.